

REGOLAMENTO (CE) N. 2090/2002 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2002

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 163/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2221/95 della Commissione, del 20 settembre 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2655/1999⁽⁴⁾, è stato sostanzialmente modificato. Ai fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è pertanto opportuno procedere ad una rifusione del regolamento suddetto apportandovi alcune modifiche consigliate dall'esperienza.
- (2) È opportuno prendere in considerazione le misure di controllo già in vigore, in particolare nell'ambito del regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽⁵⁾, e del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002⁽⁷⁾.
- (3) Nella sua relazione complementare al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90⁽⁸⁾, la Commissione ha ribadito che intende dare una definizione precisa del «controllo fisico» di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 386/90, in modo da consentire un'applicazione omogenea della normativa comunitaria negli Stati membri.
- (4) Ai fini di una migliore utilizzazione delle possibilità di controllo, nel calcolo delle aliquote minime di controllo non si deve tener conto delle dichiarazioni di esportazione concernenti piccole quantità di prodotti o un importo esiguo di restituzione.

- (5) Una verifica delle analisi di laboratorio ha dimostrato che è necessario attenuare l'obbligo di procedere ad un'analisi di laboratorio quando risultati soddisfacenti, ottenuti costantemente, riguardano lo stesso prodotto del medesimo esportatore.
- (6) Occorre disciplinare il caso in cui il numero di esportazioni attraverso un ufficio doganale è minimo.
- (7) Rispetto all'importo totale delle restituzioni, la percentuale delle restituzioni concesse per i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato è poco rilevante, mentre è importante la percentuale dei controlli fisici effettuati su tali prodotti. Ai fini di una migliore utilizzazione delle possibilità di controllo, è necessario ridurre tale divario, soprattutto diminuendo l'aliquota di controllo per i prodotti non compresi nell'allegato I.
- (8) Vi è una grande differenza fra il trattamento doganale delle merci destinate all'esportazione nei grandi porti, dove è presente una grande diversità di prodotti provenienti da una vasta serie di esportatori, e il trattamento doganale delle merci negli uffici doganali, nei quali passa una gamma limitata di prodotti provenienti da pochi esportatori. In quest'ultimo caso le merci sono sottoposte ad un livello di controllo più elevato. Per quanto riguarda questi uffici doganali, nella selezione delle merci da sottoporre a controllo fisico si deve tenere conto del fatto che essa si effettua sulla base di un campione rappresentativo più ristretto.
- (9) Per limitare il rischio di sostituzione è necessario sigillare tutti i mezzi di trasporto o i colli, salvo nei casi in cui i prodotti possono essere identificati in altro modo.
- (10) È necessario adottare misure che consentano di verificare in qualsiasi momento se l'aliquota di controllo del 5 % è stata raggiunta.
- (11) L'articolo 912 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002⁽¹⁰⁾, precisa l'ufficio di destinazione in cui deve essere presentato l'esemplare di controllo T5 per controllare l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci. Occorre pertanto precisare che se l'ufficio doganale di uscita e l'ufficio di destinazione non sono gli stessi, spetta all'ufficio di destinazione del T5 eseguire il controllo di sostituzione.

⁽¹⁾ GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.⁽²⁾ GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2.⁽³⁾ GU L 224 del 21.9.1995, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 325 del 17.12.1999, pag. 12.⁽⁵⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.⁽⁶⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.⁽⁷⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 12.⁽⁸⁾ GU C 218 del 12.8.1993, pag. 14.⁽⁹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.